

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2014, proposto da:

-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Giampaolo, con domicilio eletto presso Stefano Purificati in Pescara, via dei Marrucini, 11;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di L'Aquila, presso cui per legge domicilia;

per l'annullamento

del provvedimento 7 maggio 2014, n. 1179, con il quale il Questore della Provincia di Chieti ha ordinato al figlio dei ricorrenti di non accedere per un periodo di tre anni in tutti gli impianti ove si svolgono competizioni calcistiche e di transitare nella vicinanza dei predetti impianti tre ore prima e tre ore dopo il termine degli incontri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 52 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, commi 1, 2 e 5;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2014 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Nicola Giampaolo per le parti ricorrenti e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso in esame, in quanto palesemente infondato, può essere deciso in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 codice del processo amministrativo.

Considerato che alle parti è stata comunicata la possibilità di definire il giudizio ai sensi di tale art. 60 e che queste non hanno espresso in merito rilievi o riserve e ritenuto quanto esposto nel ricorso, va ricordato che l'atto impugnato è stato assunto sulla base della testuale considerazione che il minore in questione, in occasione dell'incontro di calcio Francavilla al Mare - San salvo, aveva partecipato ad un "*continuo lancio di pietre nei confronti della colonna delle autovetture e del pullman della tifoseria ospite*" e che lo stesso era stato "*deferito alla competente Autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 6-bis, comma 1, della L. 13 dicembre 1989, n. 401*".

Con il gravame i ricorrenti, genitori del minore in questione, hanno dedotto, in estrema sintesi, le seguenti doglianze:

a) che, dopo la notifica dell'atto impugnato, era stato loro negato l'accesso agli atti del procedimento, con violazione del diritto di difesa (primo motivo);

b) che la ricostruzione dei fatti operata dalla Questura era errata, in quanto il minore non aveva partecipato ad alcun episodio di violenza (secondo motivo);
c) che la sanzione irrogata era sproporzionata rispetto all'oggettivo comportamento del minore ed era privo di adeguata motivazione, dato che non era stato effettuato alcun giudizio prognostico in ordine alla pericolosità del ragazzo (terzo motivo).

Tali doglianze non sono fondate.

Va al riguardo premesso che l'art. 6 della L. 13 dicembre 1989, n. 401, recante "*interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nelle svolgimento di manifestazioni sportive*", così come modificato dall'art. 1 del D.L. 20 agosto 2001, n. 336, prevede testualmente - per la parte che qui interessa - al suo primo comma che il Questore "*può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive*", nei confronti delle persone che risultano "*denunciate*", per il reato di cui all'art. 6-bis della stessa legge (l'aver, in occasioni di manifestazioni sportive, eseguito il lancio di "*oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere*"); tale divieto di accesso può, inoltre, essere esteso anche ai luoghi, specificamente indicati, "*interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime*".

Il quinto comma di tale articolo dispone poi che tali divieti "*non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione*".

In base a tale normativa, cioè, il provvedimento gergalmente denominato "daspo" può essere adottato in una pluralità di ipotesi, fra le quali quella - ricorrente nel caso di specie - in cui il soggetto abbia lanciato "oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere" in occasione o in connessione con lo svolgimento di incontri sportivi, e che per tale comportamento l'interessato sia stato nel contempo "denunciato" alla Procura della Repubblica.

Premesso che - così come espressamente dichiarato dal difensore dei ricorrenti - la censura sopra indicata alla lettera a) è stata rinunciata, all'esito del deposito in giudizio da parte dell'Amministrazione intimata di tutti gli atti del procedimento, va rilevato che le censure di legittimità sulle quali si fonda la domanda di annullamento del provvedimento impugnato riguardano, come già detto, l'insussistenza dei presupposti previsti dalla legge per l'applicazione del daspo, l'estensione sproporzionata del divieto (sotto il profilo sia temporale, che spaziale) e l'assenza di motivazione in ordine alla pericolosità del minore.

Tali censure - così come questa stessa Sezione ha recentemente avuto di rilevare con sentenze 29 agosto 2014, nn. 183 e 184, in ordine a fattispecie per molti versi analoghe a quella ora all'esame - non sono fondate.

Quanto al primo aspetto, la parte ricorrente non nega che la partita si sia conclusa con gravi disordini, mentre il punto in contestazione è se il minore abbia o meno in concreto partecipato al lancio di "oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere".

Ciò posto, considerati quelli che sono i limiti del sindacato di legittimità di questo Giudice, va rilevato che il suddetto convincimento della Questura appare, allo stato degli atti, esente da vizi, ove si consideri la circostanziata denuncia - con i relativi allegati - presentata dai Carabinieri all'Autorità giudiziaria. Deve, peraltro, ricordarsi che nel caso in parola si discute dell'applicazione di una misura di pubblica sicurezza e non di una sanzione penale (a proposito della quale ultima si potrebbe sostenere la necessità di una più approfondita istruttoria) e che tale misura potrà essere revocata all'esito del processo penale (Cons. St, sez. III, 19 febbraio 2014, n. 758, e 13 settembre 2013, n. 4544).

Con le ulteriori doglianze - che possono esaminarsi congiuntamente - i ricorrenti si lamentano per un verso della genericità del divieto (perché stabilito senza alcuna limitazione o specificazione), per altro verso della sua sproporzione (un relazione all'oggettivo comportamento del minore) e per altro verso ancora della mancata valutazione della sua "pericolosità sociale".

Deve, però, al riguardo rilevarsi che la possibilità di non indicare specificamente le competizioni alle quali si applica la misura interdittiva è agevolmente ravvisabile nella gravità dei fatti che si sono svolti nella competizione sportiva in questione, che ha dato luogo alla comunicazione di reato relativamente ad altri tifosi, ai quali è stata applicata analoga sanzione interdittiva.

L'obbligo di non frequentare i luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e quello di non accedere, in occasione delle partite, ai luoghi antistanti, alle stazioni ferroviarie e ai piazzali adibiti alla partenza, arrivo e sosta delle tifoserie, oltre che repressiva, riveste, invero, l'evidente funzione preventiva di non dare occasione a episodi di violenza evitando l'accesso a questi luoghi delle persone che ne siano state già coinvolte.

Anche se l'evento sportivo riguarda squadre delle quali tali soggetti non siano tifosi, finalità del divieto è quello di allontanare tutti coloro che abbiano manifestato un'indole particolarmente violenta, travisando lo spirito sportivo e trasformando nell'aggressione altrui un'occasione di svago. D'altra parte la rapidità con cui circolano le informazioni relative agli eventi sportivi e la pubblicità che viene data tramite le stesse associazioni sportive alle misure di polizia dirette a contenerne assembramenti che possano degenerare, separando i luoghi di raccolta delle tifoserie, pone l'interessato in grado di informarsi tempestivamente dei luoghi interessati agli eventi ed alle attività collaterali e di adeguarsi al dettato precettivo del provvedimento.

Ne deriva l'infondatezza della censura afferente l'esigibilità del divieto, la cui omessa indicazione delle specifiche manifestazioni di calcio deve essere interpretata come riferita a qualsiasi evento di questo carattere, in analogia alla mancata indicazione degli specifici luoghi adibiti alla partenza, agli arrivi o alle soste delle tifoserie da intendere come qualsiasi luogo che notoriamente riveste tale carattere in occasione dello spostamento o del trasporto delle tifoserie medesime. Ed in proposito si osserva che le formule usate nel provvedimento impugnato corrispondono alla prassi costante in materia e che, di conseguenza, vi sono ormai al riguardo criteri interpretativi e applicativi sufficientemente consolidati (Cons. St, sez. III, 19 febbraio 2014, n. 758).

Inoltre, con richiamo alle circostanze oggettive documentate dagli eventi che hanno originato il provvedimento, il tempo del divieto determinato in tre anni si appalesa, allo stato degli atti, come misura nella sostanza congrua.

Va, invero, ricordato che il legislatore ha emanato al riguardo una disposizione che eleva la soglia di prevenzione in considerazione della rilevanza sociale dei comportamenti di natura violenta tenuti in occasione di manifestazioni sportive alle quali possono partecipare anche molte migliaia di persone. Per questo il predetto l'art. 6, comma 1, della legge n. 401/89 considera rilevanti non solo il compimento di atti di violenza, e quindi di atti che hanno prodotto un danno all'integrità delle cose o all'incolumità delle persone, ma anche la semplice partecipazione attiva ad episodi di violenza; con la conseguenza che il Daspo può essere irrogato anche nei confronti di chi ha "incitato, inneggiato o indotto alla violenza" in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

La giurisprudenza ha affermato, in proposito, che la misura del divieto di accesso agli impianti sportivi può essere disposta non solo nel caso di accertata lesione, ma anche in caso di pericolo di lesione dell'ordine pubblico, come accade nel caso di condotte che comportano o agevolano situazioni di allarme e di pericolo. Ne consegue che il divieto di accesso negli stadi non richiede un oggettivo ed accertato fatto specifico di violenza, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di tenere una condotta scevra dalla partecipazione ad ulteriori episodi di violenza.

Al riguardo, la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che tale art. 6 non impone indagini specifiche sulla pericolosità del soggetto, ossia non richiede alcun previo accertamento attinente - in generale - alla personalità del destinatario del provvedimento, in quanto presuppone e, dunque, si fonda precipuamente sulla pericolosità specifica dimostrata dal soggetto in occasione di manifestazioni sportive. In altri termini, si tratta di una norma introdotta al fine esclusivo di fronteggiare il fenomeno della violenza negli stadi, ispirata dalla necessità di offrire idonea salvaguardia ad interessi primari, quali l'incolumità personale, e quindi richiede - ai fini della sua applicazione - che un soggetto si sia reso responsabile (o meglio sia stato "denunciato" in sede penale) relativamente a comportamenti atti a rivelare detta pericolosità.

Tale misura si connota di un'ampia discrezionalità, data la sua finalità di tutela dell'ordine pubblico, e non può essere censurata se motivata con riferimento alle specifiche circostanze di fatto che l'hanno determinata (Cons. St., sez. sez. III, 19 febbraio 2014, n. 758, e sez. III 29 novembre 2012 n. 6089, e da ultimo, TAR Liguria, sez. II, 10 luglio 2014, n. 1115). Ed in ragione di tale considerazione, non è rinvenibile alcun obbligo per l'Amministrazione di correlare il divieto di cui trattasi con i fatti accaduti, nel senso di imporre lo stesso solo in relazione allo svolgimento di ben determinate manifestazioni sportive di un determinato sport, disputate dalle squadre interessate dall'incontro in occasione del quale si sono verificati gli atti di violenza contestati al destinatario del provvedimento.

Sotto tale profilo va, infatti, riconosciuto un potere di scelta dell'Amministrazione, basato sulle condotte rilevate e, dunque, sulla pericolosità dimostrata.

Il ricorso in esame deve, pertanto, essere respinto per essere prive di pregio le doglianze dedotte nei confronti dell'atto impugnato; fermo restando che il provvedimento impugnato dovrà essere revocato o modificato qualora *“anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione”*.

Sussistono, per concludere, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

Trattandosi di un minore, va, infine, disposto - ai sensi dell' art. 52 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - che in caso di diffusione della presente sentenza, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei ricorrenti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di diffusione del provvedimento, all'annotazione di cui ai commi 1,2 e 5 della medesima disposizione.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente, Estensore

Dino Nazzaro, Consigliere

Alberto Tramaglini, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/09/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)